Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

REGOLAMENTO (CE) N. 3051/95 DEL CONSIGLIO
dell'8 dicembre 1995
sulla gestione della sicurezza dei traghetti passeggeri roll-on/roll-off

(GU L 320 del 30.12.1995, pag. 14)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento (CE) n. 179/98 della Commissione del 23 gennaio 1998	L 19	35	24.1.1998
►**M2**	Regolamento (CE) n. 1970/2002 della Commissione del 4 novembre 2002	L 302	3	6.11.2002
►**M3**	Regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002	L 324	1	29.11.2002

▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 3051/95 DEL CONSIGLIO

dell'8 dicembre 1995

sulla gestione della sicurezza dei traghetti passeggeri roll-on/roll-off

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Comitato economico e sociale [2],

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 C del trattato [3],

considerando che la Comunità è seriamente preoccupata per gli incidenti navali con perdite di vite umane;

considerando che il codice internazionale di gestione della sicurezza, in prosieguo denominato «il codice ISM», che stabilisce norme per la sicurezza delle navi e la prevenzione dell'inquinamento, è stato adottato dall'assemblea dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) con la risoluzione A.741(18) del 4 novembre 1993 in presenza degli Stati membri e che, previo inglobamento nella convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, del 1974, si applicherà alle navi passeggeri roll-on/roll-off, in prosieguo «roro», a decorrere dal 1º luglio 1998;

considerando che ciò rappresenta una delle misure per migliorare la sicurezza in mare; che detto codice non ha ancora carattere vincolante, ma ha natura di raccomandazione;

considerando che la sicurezza della vita umana in mare può essere rafforzata efficacemente rendendo obbligatoria l'applicazione rigorosa del codice ISM;

considerando che la Comunità ritiene assolutamente prioritaria la gestione della sicurezza dei traghetti passeggeri roro; che l'applicazione uniforme e coerente del codice ISM in tutti gli Stati membri può costituire un progresso verso la gestione della sicurezza di traghetti passeggeri roro;

considerando che, nella risoluzione del 22 dicembre 1994 relativa alla sicurezza dei traghetti passeggeri roro [4], il Consiglio ha invitato la Commissione a presentargli una proposta sull'applicazione obbligatoria e anticipata del codice ISM per tutti i traghetti passeggeri roro che effettuano servizi di trasporto di linea da e per i porti europei, conformemente alla legislazione internazionale in materia;

considerando che un'applicazione rigorosa e obbligatoria del codice ISM è necessaria per garantire che le società di navigazione che gestiscono i traghetti passeggeri roro elaborino e mantengano sistemi adeguati di gestione della sicurezza, sia a bordo dei traghetti che a terra;

considerando che l'azione a livello comunitario costituisce lo strumento migliore per garantire l'applicazione obbligatoria e anticipata delle disposizioni del codice ISM e un controllo effettivo della sua applicazione, evitando distorsioni di concorrenza tra i vari porti e traghetti roro della Comunità; che soltanto un regolamento, che sia direttamente applicabile, può garantire tale applicazione; che l'esigenza di un'appli-

---

([1]) GU n. C 298 dell'11. 11. 1995, pag. 23 e proposta modificata trasmessa il 15 giugno 1995 (GU n. C 298 dell'11. 11. 1995, pag. 31).

([2]) GU n. C 236 dell'11. 9. 1995, pag. 42.

([3]) Parere del Parlamento europeo del 14 giugno 1995 (GU n. C 166 del 3. 7. 1995, pag. 55), posizione comune del Consiglio del 28 settembre 1995 (GU n. C 297 del 10. 11. 1995, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 29 novembre 1995 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

([4]) GU n. C 379 del 31. 12. 1994, pag. 8.

▼B

cazione anticipata impone che il regolamento entri in vigore dal 1º luglio 1996;

considerando che l'applicazione obbligatoria e anticipata del codice ISM per tutti i traghetti roro, indipendentemente dalla bandiera, tiene anche conto della richiesta di cui al punto 2 della risoluzione IMO A.741 (18) in cui si esortano i governi ad applicare il codice il più rapidamente possibile, dando tra l'altro priorità alle navi passeggeri;

considerando che la sicurezza delle navi compete principalmente agli Stati di bandiera e che gli Stati membri possono garantire la conformità a norme adeguate di gestione della sicurezza da parte dei traghetti che battono la loro bandiera e da parte delle società di navigazione che li gestiscono; che il solo modo di garantire la sicurezza di tutti i traghetti roro, indipendentemente dalla loro bandiera, che effettuano o desiderano effettuare servizi di trasporto di linea dai loro porti è che lo Stato membro ponga l'effettiva conformità alle norme di sicurezza come condizione necessaria per l'autorizzazione ad esercitare l'attività;

considerando che, poiché le società di navigazione che operano con traghetti roro esclusivamente in acque protette, tra porti situati in un medesimo Stato membro, presentano un rischio più limitato e dovranno assumersi un lavoro amministrativo proporzionatamente più ampio rispetto ad altre società, esse dovrebbero beneficiare di una deroga temporanea;

considerando che è necessario stabilire le prescrizioni in base alle quali si applicano le disposizioni del codice ISM, nonché delineare le condizioni per il rilascio e la verifica del documento di conformità e del certificato di gestione della sicurezza;

considerando che gli Stati membri possono ritenere necessario delegare o affidare ad organismi specializzati le attività di controllo necessarie per adempiere gli obblighi imposti dal presente regolamento; che il modo corretto per garantire un livello uniforme e adeguato di controllo è esigere che tali organismi siano esclusivamente quelli conformi ai requisiti stabiliti dalla direttiva 94/57/CE del Consiglio, dell 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime [1];

considerando che gli Stati membri devono avere la possiblità di sospendere l'attività di taluni traghetti roro in partenza dai loro porti se ritengono che vi sia il rischio di un grave pericolo per la sicurezza delle persone o dei beni o per l'ambiente, a condizione che un comitato di regolamentazione adotti una decisione in tal senso, cui gli Stati membri devono conformarsi;

considerando che, per modificare il regolamento, tenuto conto degli sviluppi a livello internazionale, è necessaria una procedura semplificata con intervento di un comitato di regolamentazione;

considerando che la rapida introduzione di tali norme di sicurezza solleva problemi amministrativi e tecnici specifici per la Grecia, dato il grandissimo numero di società di navigazione stabilite in Grecia che gestiscono traghetti battenti bandiera greca ed operanti esclusivamente tra i porti della Grecia; che dovrebbe pertanto essere concessa una deroga di durata limitata per far fronte a tale situazione, anche in considerazione del fatto che i servizi di linea di traghetto e trasporto passeggeri tra i porti greci sono stati esclusi fino al 1º gennaio 2004 dalla libera prestazione di servizi sancita dal regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera circolazione dei servizi di trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) [2],

---

[1] GU n. L 319 del 12. 12. 1994, pag. 20.
[2] GU n. L 364 del 12. 12. 1992, pag. 7.

▼B

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento ha lo scopo di rafforzare la sicurezza della gestione e dell'esercizio dei traghetti passeggeri roro che effettuano servizi di linea da e per i porti degli Stati membri della Comunità, e la prevenzione dell'inquinamento prodotto dai medesimi assicurando la conformità delle società di navigazione che gestiscono traghetti roro al codice ISM mediante:

— l'adozione e il corretto mantenimento di sistemi di gestione della sicurezza a bordo e a terra da parte delle società di navigazione, e

— i loro controllo da parte delle amministrazioni degli Stati di bandiera e di approdo.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento e dell'attuazine del codice ISM si intende per:

a) «traghetto roro»: una nave marittima passeggeri avente dispositivi che consentono di caricare e scaricare direttamente i veicoli (stradali o ferroviari) e che trasporta più di 12 passeggeri;

b) «servizio di linea»: una serie di viaggi di un traghetto roro effettuati in modo da assicurare il traffico fra i medesimi due o più punti:

1) in base ad un orario pubblicato, oppure

2) con viaggi tanto regolari o frequenti da costituire una serie sistematica evidente;

c) «società di navigazione»: il proprietario di un traghetto roro o qualsiasi altra persona fisica o giuridica, quali l'amministratore o il noleggiatore a scafo nudo, che assume dal proprietario la responsabilità della gestione del traghetto roro;

▼M1

d) «organismo riconosciuto»: un organismo riconosciuto ai sensi delle disposizioni della direttiva 94/57/CE, come modificata dalla direttiva 97/58/CE [1] della Commissione;

▼M2

e) «codice ISM»: codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento, adottato dall'Assemblea dell'IMO il 4 novembre 1993 mediante la risoluzione A.741 (18), modificato dalla risoluzione MSC.104 (73) del 5 dicembre 2000, e allegato al presente regolamento;

▼B

f) «amministrazione»: le autorità dello Stato di cui il traghetto roro è autorizzato a battere bandiera;

g) «documento di conformità»: il documento rilasciato alla società di navigazione a norma del paragrafo 13.2 del codice ISM;

▼M2

h) «certificato di gestione della sicurezza»: certificato rilasciato ai traghetti ro-ro a norma del paragrafo 13.7 del codice ISM;

▼B

i) «acque protette»: zone con una probabilità annua inferiore al 10 % che le onde assumano un'altezza significativa superiore a 1,5 m, in cui un traghetto roro in nessun momento si trovi a più di sei miglia marine da un luogo di rifugio al quale possano approdare i naufraghi.

Articolo 3

Il regolamento si applica a tutte le società di navigazione che gestiscono almeno un traghetto roro che effettua un servizio di linea da o

[1] GU L 274 del 7. 10. 1997, pag. 8.

▼B

verso un porto di uno Stato membro della Comunità, indipendentemente dalla bandiera.

Articolo 4

▼M2

1. Tutte le società di navigazione si conformano ai paragrafi da 1.2 a 13.1 e al paragrafo 13.6 del codice ISM come se le disposizioni ivi contenute fossero obbligatorie, come condizione affinché le loro navi effettuino servizi di linea da o verso un porto di uno Stato membro della Comunità.

▼B

2. In deroga al paragrafo 1, le società che effettuano servizi di linea con un traghetto o traghetti roro esclusivamente in acque protette, tra porti situati in un medesimo Stato membro, possono rinviare l'ottemperanza alle disposizioni del presente regolamento fino al 1º luglio 1997.

Articolo 5

▼M2

1. Per quanto riguarda le società di navigazione e i traghetti ro-ro, gli Stati membri si conformano ai paragrafi 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, da 13.7 a 13.11, 14 e 16 del codice ISM come se le disposizioni ivi contenute fossero obbligatorie.

▼B

2. Ai fini del paragrafo 1, gi Stati membri possono autorizzare, in tutto o in parte, esclusivamente un organismo riconosciuto, oppure rivolgersi ad esso.

Ai fini del paragrafo 13.2 del codice ISM, uno Stato membro può rilasciare documenti di conformità soltanto ad una società di navigazione che svolge l'attività principale nel suo territorio. Prima del rilascio lo Stato membro consulta l'amministrazione degli Stati di cui i traghetti roro di tale società sono autorizzati a battere bandiera, qualora detta amministrazione non sia quella dello Stato membro che rilascia i documenti.

3. Il documento di conformità è valido soltanto per cinque anni a decorrere dalla data di rilascio, sempreché sia certificato annualmente, al fine di confermare che il sistema di gestione della sicurezza funziona correttamente e che le eventuali modifiche apportate dopo l'ultima verifica soddisfano le prescrizioni del codice ISM.

4. Il certificato di gestione della sicurezza è valido soltanto per cinque anni a decorrere dalla data di rilascio, sempreché una verifica intermedia sia effettuata almeno ogni trenta mesi o a intervalli più ravvicinati, al fine di confermare che il sistema di gestione della sicurezza funziona correttamente e che le eventuali modifiche apportate dopo la verifica soddisfano le prescrizioni del codice ISM.

5. Ai fini del presente regolamento, in particolare dell'articolo 6, ogni Stato membro accetta un documento di conformità o un certificato di gestione della sicurezza rilasciato dalle amministrazioni di ogni altro Stato membro o da un organismo riconosciuto che agisce per suo conto.

6. Gli Stati membri riconoscono i documenti di conformità e i certificati di gestione della sicurezza rilasciati dalle amministrazioni di Stati terzi o per loro conto, se sono convinti che essi comprovano la conformità alle disposizioni del presente regolamento.

I documenti di conformità ed i certificati di gestione della sicurezza rilasciati per conto di amministrazioni di paesi terzi possono essere riconosciuti soltanto se emanano da un organismo riconosciuto.

Articolo 6

Gli Stati membri accertano, a loro soddisfazione, la conformità alle disposizioni del presente regolamento di tutte le società di navigazione che forniscono servizi di linea con traghetti roro da o verso i loro porti.

▼B

Articolo 7

Quando uno Stato membro ritiene che una società di navigazione, nonostante il fatto che abbia un documento di conformità, non possa effettuare un servizio di linea con traghetti passeggeri roro da o verso i suoi porti per il motivo che esistono rischi di grave pericolo per la sicurezza delle persone o delle cose, oppure per l'ambiente, l'esercizio di tale servizio può essere sospeso fintantoché il pericolo non sia rimosso.

Nelle circostanze sopra descritte, si applica la seguente procedura:

a) lo Stato membro informa senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri della propria decisione, indicandone i motivi concreti;

b) la Commissione valuta se la sospensione sia giustificata o meno da un grave pericolo per la sicurezza e l'ambiente;

c) statuendo secondo la procedura descritta all'articolo 10, paragrafo 2, la Commissione informa lo Stato membro se la sua decisione di sospendere l'esercizio di tale servizio è giustificata da un grave pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose, oppure per l'ambiente; se la sospensione non è giustificata, decide di chiedere allo Stato membro interessato di ritirarla.

Articolo 8

Per tener conto delle condizioni generali di cui al codice ISM, la Commissione verifica l'applicazione del presente regolamento tre anni dopo la sua entrata in vigore e propone le misure del caso.

Articolo 9

Per tener conto della futura evoluzione del settore a livello internazionale e, in particolare, dell'IMO,

a) la definizione di «codice ISM» dell'articolo 2,

b) i periodi di validità del documento di conformità e/o del certificato di gestione della sicurezza e la frequenza della relativa verifica di cui all'articolo 5, paragrafi 3 e 4,

c) l'allegato,

d) la definizione di «organismo riconosciuto» di cui all'articolo 2,

possono essere modificati, secondo la procedura descritta all'articolo 10, paragrafo 2, in particolare per introdurre nell'allegato istruzioni, destinate alle amministrazioni, per l'appicazione del codice ISM.

▼M3

Le modifiche degli strumenti internazionali di cui all'articolo 2 possono essere escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento in forza dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) [1].

Articolo 10

1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS), istituito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [2], tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

---

[1] GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.
[2] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

▼**M3**

Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

▼**B**

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 1996.

Esso è applicabile a decorrere dal 1º luglio 1996.

In deroga al primo comma, il presente regolamento non si applica fino al 31 dicembre 1997 alle società di navigazione costituite secondo la legislazione greca, che svolgono la loro attività principale in Grecia e che gestiscono traghetti roro ivi registrati e battenti bandiera greca, fornendo servizi di linea esclusivamente tra porti situati in Grecia.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼**M2**

ALLEGATO

CONTENUTO

TITOLO I

Codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento (codice Internazionale di gestione della sicurezza — codice ISM)

PARTE A — ATTUAZIONE

1. Generalità

1.1. Definizioni

1.2. Obiettivi

1.3. Applicazione

1.4. Requisiti funzionali del sistema di gestione della sicurezza (SMS)

2. Politica in materia di sicurezza e di protezione ambientale

3. Responsabilità e poteri della società

4. Persona(e) designata(e)

5. Responsabilità e poteri del comandante

6. Risorse e personale

7. Programmazione delle operazioni di bordo

8. Preparazione alle situazioni di emergenza

9. Segnalazione ed analisi di casi di inosservanza delle norme, di incidenti e di situazioni pericolose

10. Manutenzione della nave e delle apparecchiature

11. Documentazione

12. Verifiche, revisioni e valutazioni della società di navigazione

PARTE B — CERTIFICAZIONE E VERIFICHE

13. Certificazione e verifiche periodiche

14. Certificazione provvisoria

15. Verifica

16. Modelli dei certificati

Appendice

TITOLO II

Disposizioni all'attenzione delle amministrazioni riguardanti l'attuazione del codice internazionale di gestione della sicurezza (Codice ISM)

PARTE A — DISPOSIZIONI GENERALI

PARTE B — CERTIFICAZIONE E STANDARD

1. Accettazione e riconoscimento dei documenti di conformità provvisori e dei certificati di gestione della sicurezza provvisori

2. Procedura di certificazione

3. Standard di gestione

4. Standard di competenza

5. Modelli di documento di conformità e di certificato di gestione della sicurezza

▼M2

TITOLO I

Codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento (codice internazionale di gestione della sicurezza — codice ISM)

PARTE A — ATTUAZIONE

1. **Generalità**

1.1. Definizioni

Le seguenti definizioni si applicano alle parti A e B del codice.

1.1.1. Per «codice internazionale di gestione della sicurezza, codice ISM» si intende il codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e di gestione della prevenzione dell'inquinamento, adottato dall'Assemblea dell'IMO e che può essere modificato dalla stessa IMO.

1.1.2. Per «società» si intende l'armatore della nave o ogni altra persona fisica o giuridica, quali l'amministratore o il noleggiatore a scafo nudo, che abbia assunto dall'armatore la responsabilità della gestione della nave e che in tal modo ha convenuto di assolvere a tutte le obbligazioni e le responsabilità imposte dal presente codice.

1.1.3. Per «amministrazione» si intende il governo dello Stato la cui bandiera la nave è autorizzata a battere.

1.1.4. Per «sistema di gestione della sicurezza (SMS)» si intende un sistema strutturato e formalizzato che consenta al personale della società di applicare effettivamente la politica di sicurezza e di tutela dell'ambiente adottata dalla società.

1.1.5. Per «documento di conformità» si intende il documento rilasciato ad una società che soddisfa le prescrizioni del presente codice.

1.1.6. Per «certificato di gestione della sicurezza» si intende il documento rilasciato ad una nave attestante che la società e il personale di gestione a bordo operano secondo le disposizioni del sistema di gestione della sicurezza approvato.

1.1.7. Per «prova oggettiva» si intende un'informazione, registrazione o dichiarazione fattuale di tipo quantitativo o qualitativo concernente la sicurezza o l'esistenza e l'attuazione di un elemento del sistema di gestione della sicurezza, basata su un'osservazione, una misurazione o una prova verificabile.

1.1.8. Per «osservazione» si intende la dichiarazione di un fatto resa nell'ambito di un controllo del sistema di gestione della sicurezza e confermata da una prova oggettiva.

1.1.9. Per «non conformità» si intende una situazione riscontrata di inosservanza di una determinata prescrizione, dimostrata da una prova oggettiva.

1.1.10. Per «grave non conformità» si intende un'irregolarità constatata che rappresenta una grave minaccia per la sicurezza del personale o della nave o un grave rischio per l'ambiente e che richiede un immediato intervento correttivo. L'espressione designa anche la mancata applicazione effettiva e sistematica di una prescrizione del presente codice.

1.1.11. Per «anniversario» si intende il giorno e il mese di ogni anno corrispondenti alla data di scadenza del rilevante documento o certificato.

1.1.12. Per «convenzione» si intende la convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare e le sue modifiche.

1.2. Obiettivi

1.2.1. Il presente codice intende assicurare la sicurezza in mare, prevenire lesioni alle persone o perdite di vite umane, evitare danni all'ambiente, in particolare a quello marino, e danni alle cose.

1.2.2. Gli obiettivi della gestione della sicurezza sono, tra gli altri:

1.2.2.1. istituire procedure sicure di esercizio della nave e creare un ambiente di lavoro sicuro;

1.2.2.2. definire misure di protezione contro tutti i rischi prevedibili; e

1.2.2.3. migliorare costantemente l'addestramento del personale di bordo e di terra in materia di gestione della sicurezza e di preparazione alle situazioni di emergenza che si possono verificare sia sul piano della sicurezza che su quello della protezione ambientale.

1.2.3. Il sistema di gestione della sicurezza deve assicurare:

1.2.3.1. la conformità con norme e regolamenti obbligatori; e

▼M2

1.2.3.2. che i codici, le istruzioni e le norme prescritti dall'IMO, dalle amministrazioni, dalle società di classificazione e dalle associazioni dell'industria marittima siano tenute nel debito conto.

1.3. Applicazione

Le disposizioni del presente codice possono applicarsi a tutte le navi.

1.4. Requisiti funzionali del sistema di gestione della sicurezza (SMS)

Ogni società deve elaborare, applicare e mantenere un sistema di gestione della sicurezza (SMS) che presenti le seguenti caratteristiche funzionali:

1.4.1. una politica in materia di sicurezza e di protezione ambientale;

1.4.2. istruzioni e procedure per garantire la sicurezza del funzionamento delle navi e la protezione dell'ambiente in conformità con la legislazione vigente sia a livello internazionale che nello Stato di bandiera;

1.4.3. una definizione chiara della gerarchia e del sistema di comunicazione tra tutto il personale di terra e di bordo;

1.4.4. procedure per segnalare gli incidenti e i casi di inosservanza delle disposizioni del presente codice;

1.4.5. procedure di preparazione e di intervento nelle situazioni di emergenza; e

1.4.6. procedure di controllo interne e di verifica del sistema di gestione.

2. **Politica in materia di sicurezza e di protezione ambientale**

2.1. La società deve elaborare una politica in materia di sicurezza e di protezione ambientale che indichi in che modo raggiungere gli obiettivi di cui al punto 1.2.

2.2. La società deve provvedere affinché la suddetta politica venga applicata e mantenuta a tutti i livelli, sia a bordo che a terra.

3. **Responsabilità e poteri della società**

3.1. Se l'armatore non assume la responsabilità della gestione della nave, deve comunicare all'amministrazione il nome completo e gli estremi del soggetto responsabile.

3.2. La società deve definire e documentare le responsabilità, i poteri e le relazioni del personale che dirige, esegue o verifica le attività che riguardano o incidono sulla sicurezza e la prevenzione dell'inquinamento.

3.3. La società deve provvedere affinché siano disponibili adeguate risorse e mezzi di assistenza a terra, per consentire alla(e) persona(e) designata(e) di svolgere le proprie funzioni.

4. **Persona(e) designata(e)**

Per assicurare la sicurezza delle navi e i collegamenti tra la società ed il personale di bordo, ogni società deve designare, nei modi più idonei, una o più persone a terra in contatto diretto con i più alti livelli dirigenziali. Le responsabilità e i poteri della(e) persona(e) designata(e) devono comprendere il controllo degli aspetti della gestione di ogni nave connessi con la sicurezza e la protezione dell'ambiente e la verifica della disponibilità di adeguati mezzi e risorse di assistenza a terra, a seconda delle necessità.

5. **Responsabilità e poteri del comandante**

5.1. La società deve definire e documentare in modo chiaro le responsabilità del comandante per quanto riguarda:

5.1.1. l'applicazione della politica in materia di sicurezza e di protezione ambientale della società;

5.1.2. la motivazione dell'equipaggio riguardo all'osservanza di tale politica;

5.1.3. la comunicazione di ordini e istruzioni semplici e chiari;

5.1.4. la verifica dell'osservanza delle disposizioni; e

5.1.5. la verifica del sistema di gestione della sicurezza e la segnalazione delle sue carenze ai dirigenti di terra.

5.2. La società deve provvedere affinché il sistema di gestione della sicurezza applicato a bordo delle navi specifichi chiaramente i poteri conferiti al comandante. La società deve prevedere nel sistema di gestione della sicurezza che il comandante ha le massime autorità e la

▼M2

responsabilità di decidere in materia di sicurezza e protezione ambientale e di richiedere assistenza alla società laddove necessario.

6. **Risorse e personale**

6.1. La società deve garantire che il comandante:

6.1.1. sia qualificato per il comando;

6.1.2. sia pienamente a conoscenza del sistema di gestione della sicurezza della società; e

6.1.3. riceva l'assistenza necessaria per poter svolgere i propri compiti in condizioni di sicurezza.

6.2. La società deve provvedere affinché l'equipaggio di ogni nave sia in possesso delle qualifiche e dei requisiti di idoneità fisica prescritti dalle disposizioni nazionali ed internazionali.

6.3. La società deve stabilire procedure atte a garantire che il personale appena assunto e quello cui vengono assegnati nuovi incarichi inerenti alla sicurezza e alla protezione ambientale ricevano una formazione adeguata per l'assolvimento dei loro compiti.

Occorre definire, documentare e impartire le istruzioni che è essenziale fornire prima della partenza della nave.

6.4. La società deve provvedere affinché tutto il personale addetto al sistema di gestione della sicurezza abbia adeguata conoscenza delle norme, dei regolamenti, dei codici e delle istruzioni applicabili.

6.5. La società deve stabilire e mantenere procedure atte a determinare le azioni di formazione che potrebbero essere indispensabili per il sistema di gestione della sicurezza e provvedere affinché a tali azioni di formazione partecipi tutto il personale interessato.

6.6. La società deve stabilire procedure che consentano di fornire al personale di bordo le informazioni relative al sistema di gestione della sicurezza in una o più lingue di lavoro o in altre lingue per esso comprensibili.

6.7. La società provvede affinché i membri del personale di bordo siano in grado di comunicare efficacemente tra di loro durante l'esecuzione dei rispettivi compiti inerenti al sistema di gestione della sicurezza.

7. **Programmazione delle operazioni di bordo**

La società deve stabilire procedure per la preparazione di piani e istruzioni, comprese se del caso opportune checklist, inerenti alle operazioni di bordo più importanti riguardo alla sicurezza della nave e alla prevenzione dell'inquinamento. Occorre definire i vari compiti ed assegnarli a personale qualificato.

8. **Preparazione alle situazioni di emergenza**

8.1. La società deve stabilire procedure per individuare, descrivere ed affrontare le possibili situazioni di emergenza a bordo.

8.2. La società deve approntare appositi programmi di esercitazione per addestrare il personale agli interventi di emergenza.

8.3. Il sistema di gestione della sicurezza deve prevedere misure per assicurare che il sistema organizzativo della società sia in grado di far fronte in qualsiasi momento a pericoli, incidenti e situazioni di emergenza che dovessero coinvolgere le proprie navi.

9. **Segnalazione ed analisi di casi di inosservanza delle norme, di incidenti e di situazioni pericolose**

9.1. Il sistema di gestione della sicurezza deve prevedere procedure atte a garantire che i casi di inosservanza delle norme, gli incidenti e le situazioni pericolose siano segnalate alla società, sottoposte a indagine e analizzate allo scopo di migliorare la sicurezza e la prevenzione dell'inquinamento.

9.2. La società deve stabilire procedure per l'applicazione di misure correttive.

10. **Manutenzione della nave e delle apparecchiature**

10.1. La società deve stabilire procedure atte a garantire che le navi vengano mantenute in uno stato conforme alle disposizioni delle norme e dei regolamenti applicabili e alle eventuali disposizioni supplementari adottate dalla società stessa.

▼M2

10.2. Per soddisfare tali disposizioni, la società deve provvedere affinché:

10.2.1. le ispezioni siano effettuate ad intervalli appropriati;

10.2.2. venga segnalata ogni inosservanza delle norme, indicandone il probabile motivo, se conosciuto;

10.2.3. siano prese adeguate misure correttive; e

10.2.4. queste attività siano riportate in un registro.

10.3. La società deve prevedere nel sistema di gestione della sicurezza procedure che consentano di individuare le apparecchiature e gli impianti la cui improvvisa avaria può determinare una situazione di pericolo. Il sistema di gestione della sicurezza deve prevedere disposizioni specifiche per migliorare l'affidabilità di tali apparecchiature ed impianti. Le suddette misure devono includere prove regolari dei dispositivi e delle apparecchiature di riserva o degli impianti che non sono permanentemente in funzione.

10.4. Le ispezioni di cui al punto 10.2 e le misure di cui al punto 10.3 devono costituire parte del regolare programma di manutenzione di bordo.

11. **Documentazione**

11.1. La società deve stabilire e mantenere apposite procedure di controllo di tutti i documenti e dei dati utili ai fini del sistema di gestione della sicurezza.

11.2. La società deve provvedere affinché:

11.2.1. documenti validi siano disponibili ovunque sia opportuno;

11.2.2. le modifiche apportate ai documenti siano verificate e approvate da personale qualificato; e

11.2.3. i documenti obsoleti vengano immediatamente ritirati.

11.3. Il documento utilizzato per descrivere e applicare il sistema di gestione della sicurezza può essere denominato «Manuale di gestione della sicurezza». La documentazione deve essere conservata nel modo che la società ritiene più efficace. Ogni nave deve recare a bordo tutta la documentazione ad essa relativa.

12. **Verifiche, revisioni e valutazioni della società**

12.1. La società deve effettuare verifiche interne in materia di sicurezza per accertare che le attività di sicurezza e prevenzione dell'inquinamento siano conformi al sistema di gestione della sicurezza.

12.2. La società deve valutare periodicamente l'efficienza del sistema di gestione della sicurezza e, se necessario, modificarlo secondo le procedure da essa stessa stabilite.

12.3. Le verifiche e le eventuali misure correttive devono essere eseguite secondo procedure debitamente documentate.

12.4. Il personale che esegue le verifiche non deve appartenere ai settori oggetto delle verifiche, a meno che ciò risulti impossibile a causa delle dimensioni e della natura della società.

12.5. I risultati delle verifiche e delle revisioni devono essere portati all'attenzione di tutto il personale che ha responsabilità nel settore interessato.

12.6. I dirigenti responsabili del settore devono adottare tempestivamente misure correttive allo scopo di eliminare le carenze riscontrate.

PARTE B — CERTIFICAZIONE E VERIFICHE

13. **Certificazione e verifiche periodiche**

13.1. La nave deve essere gestita da una società in possesso di un documento di conformità o di un documento di conformità provvisorio (cfr. punto 14.1) relativo alla nave in questione.

13.2. Il documento di conformità deve essere rilasciato dall'amministrazione, da un organismo da questa riconosciuto o, su richiesta dell'amministrazione, da un altro governo contraente ad ogni società che soddisfa le prescrizioni del presente codice, per un periodo stabilito dall'amministrazione non superiore a cinque anni. Tale documento deve essere accettato come prova che la società è in grado di soddisfare le prescrizioni del presente codice.

13.3. Il documento di conformità è valido solo per i tipi di nave esplicitamente indicati nel documento stesso. L'indicazione deve fondarsi sui

▼M2

tipi di nave sui quali si basava la verifica iniziale. Possono essere aggiunti nuovi tipi di nave solo una volta verificata la capacità della società di soddisfare le prescrizioni del presente codice applicabili a tali tipi di nave. I tipi di nave in questione sono quelli indicati alla regola IX/1 della convenzione.

13.4. La validità del documento di conformità deve essere oggetto di verifica annuale da parte dell'amministrazione, di un organismo da questa riconosciuto o, su richiesta dell'amministrazione, di un altro governo contraente, entro i tre mesi che precedono o che seguono la data dell'anniversario.

13.5. Il documento di conformità deve essere revocato dall'amministrazione o, su richiesta di questa, dal governo contraente che lo ha rilasciato quando la verifica annuale di cui al punto 13.4 non viene richiesta o se vi sono prove di gravi inadempienze rispetto alle disposizioni del presente codice.

13.5.1. In caso di revoca del documento di conformità devono essere revocati anche tutti i relativi certificati di gestione della sicurezza e/o certificati di gestione della sicurezza provvisori.

13.6. Copia del documento di conformità deve trovarsi a bordo affinché il comandante della nave possa, su richiesta, presentarlo ai fini di una verifica da parte dell'amministrazione o di un organismo da questa riconosciuto o ai fini del controllo di cui alla regola IX/6.2 della convenzione. Non è necessario che la copia del documento sia autenticata o certificata.

13.7. Il certificato di gestione della sicurezza deve essere rilasciato ad una nave per un periodo non superiore a cinque anni dall'amministrazione, da un organismo da questa riconosciuto o, su richiesta dell'amministrazione, da un altro governo contraente. Il certificato di gestione della sicurezza deve essere rilasciato previa verifica che la società e il personale di bordo operino conformemente al sistema di gestione della sicurezza approvato. Il documento deve essere accettato come prova che la società è in grado di soddisfare le prescrizioni del presente codice.

13.8. La validità del certificato di gestione della sicurezza deve essere oggetto di almeno una verifica intermedia ad opera dell'amministrazione, di un organismo da questa riconosciuto o, su richiesta dell'amministrazione, di un altro governo contraente. Se si prevede di effettuare un'unica verifica intermedia e il periodo di validità del certificato di gestione della sicurezza è di cinque anni, la verifica deve aver luogo tra la data del secondo e la data del terzo anniversario del rilascio del certificato di gestione della sicurezza.

13.9. Oltre ai requisiti di cui al punto 13.5.1, il certificato di gestione della sicurezza deve essere revocato dall'amministrazione o, su richiesta di questa, dal governo contraente che lo ha rilasciato se la verifica intermedia di cui al punto 13.8 non viene richiesta o se vi sono prove di gravi inadempienze rispetto alle disposizioni del presente codice.

13.10. Malgrado le prescrizioni di cui ai punti 13.2 e 13.7, quando la verifica ai fini del rinnovo è ultimata entro i tre mesi che precedono la data di scadenza del documento di conformità o del certificato di gestione della sicurezza, il nuovo documento di conformità o certificato di gestione della sicurezza deve essere valido a decorrere dalla data del completamento della verifica ai fini del rinnovo ed estendersi per un periodo non superiore a cinque anni a decorrere dalla data di scadenza del documento di conformità o certificato di gestione della sicurezza esistente.

13.11. Quando la verifica ai fini del rinnovo è ultimata prima dei tre mesi che precedono la data di scadenza del documento di conformità o del certificato di gestione della sicurezza, il nuovo documento di conformità o certificato di gestione della sicurezza deve essere valido a decorrere dalla data del completamento della verifica ai fini del rinnovo ed estendersi per un periodo non superiore a cinque anni a decorrere dalla data alla quale è stata ultimata la verifica ai fini del rinnovo.

14. **Certificazione provvisoria**

14.1. Può essere rilasciato un documento di conformità provvisorio per facilitare l'attuazione iniziale del presente codice quando:

1) una società è stata appena costituita; o

2) devono essere aggiunti nuovi tipi di nave ad un documento di conformità preesistente,

▼M2

previa verifica che la società disponga di un sistema di gestione della sicurezza che soddisfa gli obiettivi di cui al punto 1.2.3 del presente codice, e a condizione che tale società dimostri di aver programmato l'applicazione di un sistema di gestione della sicurezza che soddisfi pienamente le prescrizioni del presente codice entro il periodo di validità del documento di conformità provvisorio. Il documento di conformità provvisorio deve essere rilasciato per un periodo non superiore a dodici mesi dall'amministrazione, da un organismo da questa riconosciuto o, su richiesta dell'amministrazione, da un altro governo contraente. Copia del documento di conformità provvisorio deve trovarsi a bordo affinché il comandante della nave possa, su richiesta, presentarlo ai fini di una verifica da parte dell'amministrazione o di un organismo da questa riconosciuto o ai fini del controllo di cui alla regola IX/6.2 della convenzione. Non è necessario che la copia del documento sia autenticata o certificata.

14.2. Può essere rilasciato un certificato di gestione della sicurezza provvisorio:

1) alle nuove navi, al momento della consegna;

2) quando una società assume per la prima volta la responsabilità dell'esercizio di una nave; o

3) quando una nave cambia bandiera.

Il certificato di gestione della sicurezza provvisorio deve essere rilasciato per un periodo non superiore a sei mesi dall'amministrazione, da un organismo da questa riconosciuto o, su richiesta dell'amministrazione, da un altro governo contraente.

14.3. Un'amministrazione o, su richiesta di questa, un altro governo contraente può, in particolari circostanze, prorogare la validità di un certificato di gestione della sicurezza provvisorio per un periodo non superiore a sei mesi oltre la data di scadenza.

14.4. Può essere rilasciato un certificato di gestione della sicurezza provvisorio previa verifica che:

1) il documento di conformità o il documento di conformità provvisorio corrisponda alla nave in questione;

2) il sistema di gestione della sicurezza predisposto dalla società per la nave in questione includa gli elementi fondamentali del presente codice e sia stato valutato in sede di controllo ai fini del rilascio del documento di conformità o sia stato comprovato ai fini del rilascio del documento di conformità provvisorio;

3) la società abbia programmato una verifica della nave entro un periodo di tre mesi;

4) il comandante e gli altri ufficiali conoscano il sistema di gestione della sicurezza e le relative modalità di attuazione previste;

5) prima della partenza siano state impartite le istruzioni ritenute essenziali; e

6) le informazioni utili sul sistema di gestione della sicurezza siano state comunicate in una o più lingue di lavoro comprensibili per il personale della nave.

15. **Verifica**

15.1. Tutte le verifiche prescritte dal presente codice devono essere effettuate secondo procedure accettabili per l'amministrazione e tenendo conto delle linee guida elaborate dall'organizzazione ([1]).

16. **Modelli dei certificati**

16.1. Il documento di conformità, il certificato di gestione della sicurezza, il documento di conformità provvisorio e il certificato di gestione della sicurezza provvisorio devono essere elaborati conformemente ai modelli presentati nell'allegato del presente codice. Se i certificati non vengono redatti né in inglese né in francese deve essere prevista la loro traduzione in una di queste lingue.

16.2. Oltre alle prescrizioni di cui al punto 13.3 i tipi di nave riportati nel documento di conformità e nel documento di conformità provvisorio possono essere vistati per tener conto di eventuali limitazioni operative della nave descritte nel sistema di gestione della sicurezza.

([1]) Cfr. Guidelines on implementation of the International Safety Management (ISM) Code by Administrations, addottate dall'organizzazione mediante la risoluzione A.913 (22).

▼**M2**

Appendice

Modelli di documento di conformità, di certificato di gestione della sicurezza, di documento di conformità provvisorio e di certificato di gestione della sicurezza provvisorio

DOCUMENTO DI CONFORMITÀ

(Timbro ufficiale)

……
(Stato)

Certificato n.: . . . . . .

Rilasciato a norma della CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1974 PER LA SICUREZZA DELLA VITA UMANA IN MARE, come modificata

Sotto l'autorità del governo di: ……
(nome dello Stato)

da: ……
(persona o organismo autorizzata/o)

Denominazione ed indirizzo della società: ……

……
(cfr. punto 1.1.2 del codice ISM)

SI CERTIFICA che il sistema di gestione della sicurezza della società è stato controllato e che soddisfa le prescrizioni del codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento (cancellare le menzioni inutili):

Nave passeggeri

Unità veloce per trasporto passeggeri

Unità veloce per trasporto merci

Nave portarinfusa

Petroliera

Chimichiera

Gasiera

Unità mobile di perforazione offshore

Altra nave cargo

Il presente documento di conformità è valido sino al ……, con riserva di verifiche periodiche.

Rilasciato a: ……
(luogo di rilascio del documento)

Data di rilascio: ……

(timbro dell'autorità
che procede al rilascio)

……
(firma del funzionario autorizzato che rilascia il documento)

▼**M2**

Certificato n.: .....

VISTO DI VERIFICA ANNUALE

SI CERTIFICA CHE in occasione della verifica periodica effettuata conformemente alla regola IX/6.1 della convenzione e al punto 13.4 del codice ISM, il sistema di gestione della sicurezza è risultato conforme alle prescrizioni del codice ISM.

Prima verifica annuale

Firma: .....
(firma del funzionario autorizzato)

Luogo: .....

Data: .....

Seconda verifica annuale

Firma: .....
(firma del funzionario autorizzato)

Luogo: .....

Data: .....

Terza verifica annuale

Firma: .....
(firma del funzionario autorizzato)

Luogo: .....

Data: .....

Quarta verifica annuale

Firma: .....
(firma del funzionario autorizzato)

Luogo: .....

Data: .....

▼**M2**

CERTIFICATO DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

(Timbro ufficiale)

……
(Stato)

Certificato n.: . . . . . .

Rilasciato a norma della CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1974 PER LA SICUREZZA DELLA VITA UMANA IN MARE, come modificata

Sotto l'autorità del governo di: ……
(nome dello Stato)

da: ……
(persona o organismo autorizzata/o)

Nome della nave: ……

Numero o lettere distintivi: ……

Porto di immatricolazione: ……

Tipo di nave (*): ……

Stazza lorda: ……

Numero IMO: …… ……

Denominazione ed indirizzo della società: ……

……
(cfr. punto 1.1.2 del codice ISM)

SI CERTIFICA CHE il sistema di gestione della sicurezza della nave è stato controllato e che soddisfa le prescrizioni del codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento (codice ISM), essendo stato verificato che il documento di conformità della società di navigazione si applica a questo tipo di nave.

Il presente certificato di gestione della sicurezza è valido sino al ……, con riserva di verifiche periodiche e di validità del documento di conformità.

Rilasciato a: ……
(luogo di rilascio del documento)

Data di rilascio: ……

……
(firma del funzionario autorizzato che rilascia il certificato)

(timbro dell'autorità che procede al rilascio)

(*) Indicare il tipo di nave tra i tipi di nave seguenti: nave passeggeri; unità veloce passeggeri; unità veloce per trasporto merci; nave portarinfusa; petroliera; chimichiera; gasiera; unità mobile di perforazione offshore; altra nave cargo.

▼**M2**

Certificato n.: .....

VISTO DI VERIFICA INTERMEDIA E VERIFICA SUPPLEMENTARE (se necessario)

SI CERTIFICA CHE in occasione della verifica periodica effettuata conformemente alla regola IX/6.1 della convenzione e al paragrafo 13.8 del codice ISM, il sistema di gestione della sicurezza è risultato conforme alle prescrizioni del codice ISM.

Verifica intermedia
(da realizzare tra la data del secondo e del terzo anniversario)

Firma: .....
(firma del funzionario autorizzato)

Luogo: .....

Data: .....

Verifica supplementare (*)

Firma: .....
(firma del funzionario autorizzato)

Luogo: .....

Data: .....

Verifica supplementare (*)

Firma: .....
(firma del funzionario autorizzato)

Luogo: .....

Data: .....

Verifica supplementare (*)

Firma: .....
(firma del funzionario autorizzato)

Luogo: .....

Data: .....

(*) Se pertinente cfr. punto 3.2.3 delle Guidelines on implementation of the International Safety Management Code (ISM) by Administrations [risoluzione A.913 (229)].

▼**M2**

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ PROVVISORIO

(Timbro ufficiale)

……
(Stato)

Certificato n.: . . . . . .

Rilasciato a norma della CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1974 PER LA SICUREZZA DELLA VITA UMANA IN MARE, come modificata

Sotto l'autorità del governo di: ……
(nome dello Stato)

da: ……
(persona o organismo autorizzata/o)

Denominazione ed indirizzo della società: ……

……
(cfr. punto 1.1.2 del codice ISM)

SI CERTIFICA CHE il sistema di gestione della sicurezza della società è stato riconosciuto conforme agli obiettivi di cui al punto 1.2.3 del codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento (codice ISM) per i tipi di nave elencati di seguito (cancellare le menzioni inutili):

Nave passeggeri

Unità veloce per trasporto passeggeri

Unità veloce per trasporto merci

Nave portarinfusa

Petroliera

Chimichiera

Gasiera

Unità mobile di perforazione offshore

Altra nave cargo

Il presente documento di conformità provvisorio è valido sino al ……

Rilasciato a: ……
(luogo di rilascio del documento)

Data di rilascio: ……

……
(firma del funzionario autorizzato che rilascia il documento)

(timbro dell'autorità che procede al rilascio)

▼**M2**

CERTIFICATO DI GESTIONE DELLA SICUREZZA PROVVISORIO

(Timbro ufficiale)

……
(Stato)

Certificato n.: . . . . . .

Rilasciato a norma della CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1974 PER LA SICUREZZA DELLA VITA UMANA IN MARE (convenzione SOLAS), come modificata

Sotto l'autorità del governo di: ……
(nome dello Stato)

da: ……
(persona o organismo autorizzata/o)

Nome della nave: ……

Numero o lettere distintivi: ……

Porto di immatricolazione: ……

Tipo di nave (*): ……

Stazza lorda: ……

Numero IMO: ……

Denominazione ed indirizzo della società: ……

……
(cfr. punto 1.1.2 del codice ISM)

SI CERTIFICA CHE le prescrizioni di cui al punto 14.4 del codice ISM sono soddisfatte e che il documento di conformità/documento di conformità provvisorio (**) rilasciato alla società corrisponde a questa nave.

Il presente documento di conformità provvisorio è valido sino al ……, a condizione che rimanga valido il corrispondente documento di conformità/documento di conformità provvisorio (**).

Rilasciato a: ……
(luogo di rilascio del documento)

Data di rilascio: ……

(timbro dell'autorità che procede al rilascio)

……
(firma del funzionario autorizzato che rilascia il certificato)

(*) Indicare il tipo di nave tra i tipi di nave seguenti: nave passeggeri; unità veloce passeggeri; unità veloce per trasporto merci; nave portarinfusa; petroliera; chimichiera; gasiera; unità mobile di perforazione offshore; altra nave cargo.
(**) Cancellare la menzione inutile.

▼**M2**

Certificato n.: . . . . . .

Il presente certificato di gestione della sicurezza provvisorio è valido sino al ……

Data della proroga: ……

(timbro dell'autorità che procede al rilascio)

……
(firma del funzionario autorizzato che proroga la validità)

▼M2

TITOLO II

Disposizioni all'attenzione delle amministrazioni riguardanti l'attuazione del codice internazionale di gestione della sicurezza (codice ISM)

PARTE A — DISPOSIZIONI GENERALI

1.1. Nell'effettuare le verifiche e le certificazioni previste dalle disposizioni del codice ISM per i traghetti roll-on/roll-off gli Stati membri devono attenersi alle prescrizioni e agli standard stabiliti nella parte B di questo titolo.

1.2. Gli Stati membri devono inoltre tenere in debita considerazione le disposizioni delle Revised Guidelines on the implementation of the International Safety Management Code (ISM) by Administrations, adottate dall'IMO mediante la risoluzione A.913 (22) del 29 novembre 2001, nella misura in cui queste non siano coperte dalla parte B di questo titolo.

PARTE B — CERTIFICAZIONE E STANDARD

1. **Accettazione e riconoscimento dei documenti di conformità provvisori e dei certificati di gestione della sicurezza provvisori**

1.1. Gli Stati membri accettano i documenti di conformità provvisori e i certificati di gestione della sicurezza provvisori conformi alle disposizioni del presente regolamento e rilasciati dall'amministrazione di un altro Stato membro, o da un organismo riconosciuto che operi per conto dell'amministrazione di tale Stato membro.

1.2. Gli Stati membri riconoscono i documenti di conformità provvisori o i certificati di gestione della sicurezza provvisori rilasciati dall'amministrazione di un paese terzo, o in nome di essa se ritengono che essi attestino la conformità alle disposizioni del presente regolamento.

2. **Procedura di certificazione**

2.1. La procedura di certificazione ai fini del rilascio di un documento di conformità a una società o di un certificato di gestione della sicurezza ad un traghetto ro-ro deve essere conforme alle disposizioni illustrate di seguito.

2.2. Di norma la procedura di certificazione comprende le seguenti fasi:

1) verifica iniziale;

2) verifica annuale o intermedia;

3) verifica ai fini del rinnovo; e

4) verifica supplementare.

Tali verifiche sono condotte su richiesta della società all'amministrazione o all'organismo riconosciuto che opera per conto dell'amministrazione.

2.3. Le verifiche devono comprendere un controllo del sistema di gestione della sicurezza.

2.4. Per l'esecuzione di tali compiti deve essere designato un responsabile del controllo o, se del caso, un gruppo addetto al controllo.

2.5. Il responsabile del controllo designato deve elaborare il programma di controllo di concerto con la società.

2.6. Al termine dei lavori deve essere elaborata una relazione sotto la direzione del responsabile del controllo, che ne garantisce la precisione e la completezza.

2.7. La relazione sul controllo deve contenere il programma del controllo, i nominativi dei membri del gruppo di controllo, le date, la denominazione della società, la registrazione di ogni osservazione o constatazione di non conformità e osservazioni sull'idoneità del sistema di gestione della sicurezza a conseguire gli obiettivi stabiliti.

3. **Standard di gestione**

3.1. I responsabili del controllo o i membri del gruppo addetto al controllo incaricati di verificare la conformità al codice ISM devono avere le necessarie conoscenze in materia di:

1) osservanza delle norme e dei regolamenti applicabili ai traghetti ro-ro gestiti dalla società, ivi compresa la certificazione della gente di mare;

2) attività connesse all'approvazione, al controllo e al rilascio dei certificati marittimi;

▼M2

3) prescrizioni necessarie nel quadro del sistema di gestione della sicurezza previsto dal codice ISM; e

4) esperienza pratica di operazioni navali.

3.2. Nel verificare la conformità alle prescrizioni del codice ISM si deve garantire che il personale di consulenza e il personale addetto alla procedura di certificazione siano tra loro indipendenti.

4. **Standard di competenza**

4.1. Conoscenze di base per l'esecuzione delle verifiche

4.1.1. Il personale che verifica la conformità alle prescrizioni del codice ISM deve soddisfare i criteri minimi per gli ispettori previsti all'allegato VII, paragrafo 2, della direttiva 95/21/CE del Consiglio [1].

4.1.2. Il suddetto personale deve aver seguito una formazione idonea ad assicurare conoscenze e capacità adeguate all'esecuzione della verifica della conformità alle prescrizioni del codice ISM, in particolare nelle seguenti materie:

1) conoscenza e comprensione del codice ISM;

2) norme e regolamenti obbligatori;

3) prescrizioni di cui una società deve tener conto a norma del codice ISM;

4) tecniche di valutazione in materia di esami, colloqui, analisi e relazioni;

5) aspetti tecnici o operativi della gestione della sicurezza;

6) conoscenze di base nel campo della navigazione e delle operazioni di bordo; e

7) partecipazione ad almeno un controllo di un sistema di gestione di tipo marittimo.

4.2. Competenze in materia di verifica iniziale e verifica per fini di rinnovo.

4.2.1. Per poter valutare pienamente se una società o un traghetto ro-ro è conforme alle prescrizioni del codice ISM, oltre alle conoscenze di base sopra menzionate, il personale incaricato di eseguire una verifica iniziale o una verifica ai fini del rinnovo di un documento di conformità o di un certificato di gestione della sicurezza deve disporre delle conoscenze necessarie per:

1) stabilire se gli elementi del sistema di gestione della sicurezza sono conformi o meno alle prescrizioni del codice ISM;

2) stabilire l'idoneità del sistema di gestione della sicurezza della società o del traghetto ro-ro a garantire l'osservanza delle norme e dei regolamenti sulla base delle risultanze dei registri delle ispezioni regolamentari e dei registri delle ispezioni per fini di classificazione;

3) valutare l'idoneità del sistema di gestione della sicurezza a garantire l'osservanza di altre norme e regolamenti non previsti nelle ispezioni regolamentari o per fini di classificazione e a verificare tale osservanza; e

4) valutare l'osservanza delle procedure di sicurezza raccomandate dall'IMO, dalle amministrazioni, dalle società di classificazione e dalle associazioni dell'industria marittima.

4.2.2. Tali compiti possono essere svolti da un gruppo composto di persone che riuniscono complessivamente tutte le competenze necessarie.

5. **Modelli dei documenti di conformità e dei certificati di gestione della sicurezza marittima**

Quando i traghetti ro-ro operano in un unico Stato membro gli Stati membri sono tenuti ad utilizzare i modelli allegati al codice ISM, o il documento di conformità, il certificato di gestione della sicurezza, il documento di conformità provvisorio e il certificato di gestione della sicurezza provvisorio predisposti secondo i modelli presentati di seguito.

[1] GU L 157 del 7.7.1995, pag. 1.

▼**M2**

DOCUMENTO DI CONFORMITÀ

(Timbro ufficiale)

……
(Stato)

Rilasciato a norma [della convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, come modificata e] (*) del regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio sulla gestione della sicurezza dei traghetti passeggeri roll-on/roll-off

Sotto l'autorità del governo di: ……
(nome dello Stato)

da: ……
(persona o organismo autorizzata/o)

Denominazione e indirizzo della società: ……

……
(cfr. punto 1.1.2 del codice ISM)

SI CERTIFICA CHE il sistema di gestione della sicurezza della società è stato controllato e che soddisfa le prescrizioni del codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento (codice ISM), per i tipi di nave elencati di seguito (cancellare le menzioni inutili):

Nave passeggeri

Unità veloce per trasporto passeggeri

Unità veloce per trasporto merci

Nave portarinfusa

Petroliere

Chimichiera

Gasiera

Unità mobile di perforazione offshore

Altra nave cargo

Traghetto ro-ro per trasporto passeggeri

Il presente documento di conformità è valido sino al ……, con riserva di verifiche periodiche.

Rilasciato a: ……
(luogo di rilascio del documento)

Data di rilascio: ……

……
(firma del funzionario autorizzato che rilascia il documento)

(timbro dell'autorità che procede al rilascio)

(*) Questo rinvio può essere omesso per le navi che operano all'interno di un unico Stato membro.

▼**M2**

VISTO DI VERIFICA ANNUALE

SI CERTIFICA CHE in occasione della verifica periodica effettuata conformemente [alla regola IX/6.1 della convenzione e al punto 13.4 del codice ISM e] (*) all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio, il sistema di gestione della sicurezza è risultato conforme alle prescrizioni del codice ISM.

Prima verifica annuale

Firma: .....
(firma del funzionario autorizzato)

Luogo: .....

Data: .....

Seconda verifica annuale

Firma: .....
(firma del funzionario autorizzato)

Luogo: .....

Data: .....

Terza verifica annuale

Firma: .....
(firma del funzionario autorizzato)

Luogo: .....

Data: .....

Quarta verifica annuale

Firma: .....
(firma del funzionario autorizzato)

Luogo: .....

Data: .....

(*) Questo rinvio può essere omesso per le navi che operano all'interno di un unico Stato membro.

▼**M2**

CERTIFICATO DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

(Timbro ufficiale)

.....
(Stato)

Rilasciato a norma [della convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, come modificata e] (*) del regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio sulla gestione della sicurezza dei traghetti passeggeri roll-on/roll-off

Sotto l'autorità del governo di: .....
(nome dello Stato)

da: .....
(persona o organismo autorizzata/o)

Nome della nave: .....

Numero o lettere distintivi: .....

Porto di immatricolazione: .....

Tipo di nave (**): .....

Stazza lorda: .....

Numero IMO: .....

Denominazione e indirizzo della società: .....

.....
(cfr. punto 1.1.2 del codice ISM)

SI CERTIFICA CHE il sistema di gestione della sicurezza della nave è stato controllato e che soddisfa le prescrizioni del codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento (codice ISM), previa verifica che il documento di conformità in possesso della società è applicabile a questo tipo di nave.

Rilasciato a: .....
(luogo di rilascio del documento)

Data di rilascio: .....

.....
(firma del funzionario autorizzato che rilascia il certificato)

(timbro dell'autorità che procede al rilascio)

(*) Questo rinvio può essere omesso per le navi che operano all'interno di un unico Stato membro.
(**) Indicare il tipo di nave tra i tipi di nave seguenti: nave passeggeri; unità veloce passeggeri; unità veloce per trasporto merci; nave portarinfusa; petroliera; chimichiera; gasiera; unità mobile di perforazione offshore; altra nave cargo; traghetto ro-ro passeggeri.

▼**M2**

VISTO DI VERIFICA PERIODICA E DI VERIFICA SUPPLEMENTARE (se necessario)

SI CERTIFICA CHE in occasione della verifica periodica effettuata conformemente [alla regola IX/6.1 della convenzione e al paragrafo 13.8 del codice ISM e] (*) all'articolo 5, punto 4, del regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio, il sistema di gestione della sicurezza è risultato conforme alle prescrizioni del codice ISM.

Verifica intermedia
(da effettuare tra la data del secondo e del terzo anniversario)

Firma: .....
(firma del funzionario autorizzato)

Luogo: .....

Data: .....

Verifica supplementare (**)

Firma: .....
(firma del funzionario autorizzato)

Luogo: .....

Data: .....

Verifica supplementare (**)

Firma: .....
(firma del funzionario autorizzato)

Luogo: .....

Data: .....

Verifica supplementare (**)

Firma: .....
(firma del funzionario autorizzato)

Luogo: .....

Data: .....

(*) Questo rinvio può essere omesso per le navi che operano all'interno di un unico Stato membro.
(**) Se pertinente, cfr. punto 13.8 del codice ISM.

▼**M2**

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ PROVVISORIO

(Timbro ufficiale)

……
(Stato)

Rilasciato a norma [della convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, come modificata e] (*), del regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio sulla gestione della sicurezza dei traghetti passeggeri roll-on/roll-off

Sotto l'autorità del governo di: ……
(nome dello Stato)

da: ……
(persona o organismo autorizzata/o)

Denominazione e indirizzo della società: ……

……
(cfr. punto 1.1.2 del codice ISM)

SI CERTIFICA che il sistema di gestione della sicurezza della società è stato riconosciuto conforme agli obiettivi di cui al punto 1.2.3 del codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento (codice ISM) per i tipi di nave elencati di seguito (cancellare le menzioni inutili):

Nave passeggeri

Unità veloce per trasporto passeggeri

Unità veloce per trasporto merci

Nave portarinfusa

Petroliere

Chimichiera

Gasiera

Unità mobile di perforazione offshore

Altra nave cargo

Traghetto ro-ro per trasporto passeggeri

Il presente documento di conformità provvisorio è valido sino al ……

Rilasciato a: ……
(luogo di rilascio del documento)

Data di rilascio: ……

(timbro dell'autorità che procede al rilascio)

……
(firma del funzionario autorizzato che rilascia il documento)

(*) Questo rinvio può essere omesso per le navi che operano all'interno di un unico Stato membro.

▼**M2**

CERTIFICATO DI GESTIONE DELLA SICUREZZA PROVVISORIO

(Timbro ufficiale)

……
(Stato)

Rilasciato a norma [della convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, come modificata e] (*) del regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio sulla gestione della sicurezza dei traghetti passeggeri roll-on/roll-off

Sotto l'autorità del governo di: ……
(nome dello Stato)

da: ……
(persona o organismo autorizzata/o)

Nome della nave: ……

Numero o lettere distintivi: ……

Porto di immatricolazione: ……

Tipo di nave (**): ……

Stazza lorda: ……

Numero IMO: ……

Denominazione e indirizzo della società: ……

……
(cfr. punto 1.1.2 del codice ISM)

SI CERTIFICA CHE le prescrizioni di cui al punto 14.4 del codice ISM sono soddisfatte e che il documento di conformità/documento di conformità provvisorio (***) rilasciato alla società corrisponde a questa nave.

Il presente documento di conformità provvisorio è valido sino al ……, a condizione che rimanga valido il corrispondente documento di conformità/documento di conformità provvisorio (***).

Rilasciato a: ……
(luogo di rilascio del documento)

Data di rilascio: ……

(timbro dell'autorità che procede al rilascio)

……
(firma del funzionario autorizzato che rilascia il documento)

(*) Questo rinvio può essere omesso per le navi che operano all'interno di un unico Stato membro.
(**) Indicare il tipo di nave tra i tipi di nave seguenti: nave passeggeri; unità veloce passeggeri; unità veloce per trasporto merci; nave portarinfusa; petroliera; chimichiera; gasiera; unità mobile di perforazione offshore; altra nave cargo; traghetto ro-ro passeggeri.
(***) Cancellare la menzione inutile.

▼**M2**

La validità del presente certificato di gestione della sicurezza provvisorio è prorogata sino al ……

Data della proroga: ……

(timbro dell'autorità che procede al rilascio)

……
(firma del funzionario autorizzato che rilascia il documento)